

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

40.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRAZIOSI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (<i>Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato</i>) (3529) .	439
PRESIDENTE	439, 441
ANDREONI, <i>Relatore</i>	439, 440
DE MARIA	440

Discussione del disegno di legge: Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Andreoni ha facoltà di svolgere la relazione.

ANDREONI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, relativo alle norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea, si rende indispensabile oltre che necessaria. Attualmente il settore è disciplinato da due provvedimenti legislativi i quali creano difficoltà di interpre-

La seduta comincia alle 10,40.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

tazione e di applicazione. Con questo disegno di legge, invece, si vogliono riunire in un unico provvedimento tutte le disposizioni necessarie per il recepimento nella legislazione nazionale della normativa comunitaria in materia di scambi di carni fresche. Occorre, inoltre, precisare che nell'ambito comunitario il settore degli scambi delle carni fresche è ben disciplinato con direttive separate e distinte da quelle che regolano il settore degli scambi di animali vivi, a differenza di quanto avviene in Italia, dove il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, e la legge 10 novembre 1967, n. 1009, comprendono norme relative agli scambi sia di animali vivi sia di carni.

Per riepilogare la situazione attuale, ricorderemo che gli scambi intracomunitari di carni fresche sono attualmente regolati dalle norme contenute nelle seguenti direttive CEE: direttiva 64/433 del 26 giugno 1964, direttiva 66/601 del 25 ottobre 1966, che modifica le direttive precedenti, direttiva 69/349 del 6 ottobre 1969 la quale, oltre ad apportare modifiche alla direttiva 64/433, disciplina sul piano sanitario una nuova materia, e cioè gli scambi di carni disossate. Le direttive di cui al punto 1 e 2, come già ricordato, sono state recepite nella nostra legislazione con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, e col decreto-legge 11 settembre 1967, n. 767, convertito in legge 10 novembre 1967, n. 1009. È evidente che il semplice recepimento della direttiva di cui al punto 3 comporterebbe una modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 1701 e alla citata legge n. 1009, con ripercussioni facilmente immaginabili.

L'approntamento del testo in esame ha richiesto un attento e certosino lavoro di raffronto, di integrazione e di unificazione delle tre direttive comunitarie. Il provvedimento in discussione rappresenta un vero e proprio testo unico delle norme che regolano le esportazioni e le importazioni di carni fresche (bovine, equine, suine, ovine e caprine) tra l'Italia e gli altri paesi membri della Comunità. Il vantaggio immediato è dato dalla chiarezza di consultazione e di migliore conoscenza delle norme da parte degli operatori del settore, sia italiani sia stranieri.

Dopo tali premesse di carattere generale ritengo opportuno illustrare i singoli articoli.

L'articolo 1, delinea la materia che viene regolata dalle direttive comunitarie già recepite dalla nostra legislazione, con l'aggiunta delle norme sanitarie in materia di carni disossate.

L'articolo 2 dà la definizione del termine « carni », e mantiene inalterato l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1701.

L'articolo 3 fornisce la definizione dei diversi termini: carcassa, frattaglie, visceri, veterinario ufficiale, paese spedite, paese destinatario.

Per l'articolo 3 si potrebbe avanzare una obiezione linguistica inquantoché vengono definite frattaglie quelle parti che noi definiamo quinto quarto, ossia testa e coda. Pertanto questo è un punto che dovremo approfondire. A mio parere, inoltre, dovremo rivedere l'articolo 6, che attribuisce determinate competenze agli organi statali anziché a quelli locali, mobilitandoli per l'applicazione delle direttive, con particolare riguardo alle condizioni e garanzie necessarie per le carni destinate all'esportazione.

Sull'articolo 6 è meglio parlarci chiaro. Noi siamo tutti regionalisti convinti fino a quando non ci si tocca! E l'articolo 6, infatti, dice addirittura che l'ufficio veterinario comunale, per queste competenze, è organo periferico del Ministero della sanità.

DE MARIA. Mi si perdoni l'interruzione, ma desidero precisare che esiste già lo schema di decreto delegato per il passaggio delle funzioni in materia sanitaria dallo Stato alle regioni, in cui è specificatamente detto che gli uffici veterinari comunali passano alle regioni.

ANDREONI, *Relatore*. A maggior ragione io non ritengo che si debba approvare una legge, oltre tutto in contrasto con il decreto richiamato dall'onorevole De Maria, la quale preveda il passaggio degli uffici comunali allo Stato. È una contraddizione abbastanza palese.

Tralasciando gli altri articoli, vi sarebbe un emendamento all'articolo 14, inquantoché il nostro legislatore ha tralasciato, tra le carni fresche, quelle equine, ricordando solo le bovine, suine, ovine e caprine. Come gli onorevoli colleghi sanno, vi è sempre stata, nella legislazione passata, un po' di diffidenza nei riguardi delle carni equine, perché ritenute sovente portatrici di intossicazioni alimentari. Noi riteniamo invece, che, in questo momento, con l'attrezzatura dei laboratori, la preparazione più moderna dei veterinari, ecc., vi possa essere anche per le carni equine questa libertà di scambio.

Ancora: l'articolo 24 fa riferimento alla legge 23 gennaio 1968, n. 30, quando questa

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6° OTTOBRE 1971

Commissione ha approvato alla fine dell'anno scorso la legge 30 dicembre 1970, n. 1239, che modificava completamente la precedente legge n. 30 del 1968, riguardante i diritti sanitari dei veterinari di confine.

Io sarei del parere di aprire anche la discussione sulle linee generali rinviando però l'esame degli articoli per i quali, come ho sottolineato, sono necessari degli approfondimenti.

PRESIDENTE. Io pregherei il relatore di prendere contatti con gli uffici ministeriali per potere, ove possibile, eliminare le difficoltà segnalate.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO